

Cass. pen. Sez. III, (ud. 09-03-2004) 04-05-2004, n. 20673

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio

Dott. RAIMONDI Raffaele - Presidente -

Dott. RIZZO Aldo S. - Consigliere -

Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere -

Dott. FIALE Aldo - Consigliere -

Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Shkurti Aleksander, n. a Fier (Albania) il 5.6.1981;

avverso l'ordinanza 20.11.2003 del Tribunale per il riesame di Milano;

Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Aldo Fiale;

udito il Pubblico Ministero nella persona del Dr. M. Fraticelli, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata, limitatamente all'imputazione di cui al capo B) - Rigetto del ricorso nel resto.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con ordinanza del 20.11.2003 il Tribunale di Milano rigettava l'istanza di riesame proposta da Shkurti Aleksander avverso il provvedimento 7.11.2003 con il quale il G.I.P. di quello stesso Tribunale aveva applicato all'indagato la misura cautelare personale della custodia in carcere in ordine ai delitti di: sfruttamento della prostituzione di Abdulina Gulnara; concorso nell'introduzione clandestina di cinque cittadine extracomunitarie in Italia al fine di destinarle al mercato della prostituzione (art. 3, comma 1, n. 8, L. n. 75 del 1958 e art. 4, comma 1, n. 7, L. n. 75 del 1958; art. 110 c.p. e art. 12, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998).

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore degli indagati, il quale ha eccepito violazione di legge e carenza di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

Il ricorso deve essere rigettato, poiche' infondato.

Infondate sono, infatti, le doglianze di insussistenza dei "gravi indizi di colpevolezza" che il primo comma dell'art. 273 c.p.p. pone quale condizione generale per l'applicazione di misure cautelari personali.

Deve ricordarsi, in proposito, che il concetto di "gravita' degli indizi", posto dalla norma richiamata - secondo la costante giurisprudenza di questa Corte Suprema - postula un'obiettiva precisione dei singoli elementi indiziati i quali, nel loro complesso, devono consentire di pervenire logicamente ad un giudizio che, senza raggiungere il grado di certezza richiesto per un'affermazione di condanna, sia di alta probabilita' dell'esistenza del reato e della sua attribuibilita' all'indagato.

In coerenza con tale postulato, nella fattispecie in esame sono stati anzitutto indicati gli elementi di fatto da cui gli indizi sono stati desunti.

Tali indizi, poi, sono stati valutati dal Tribunale nella loro essenza ed e' stato verificato, in particolare, che le dichiarazioni accusatorie provenienti da Grejtakova Marcela e Grejtakova Jaroslava (non soltanto "de relato", ma riferite anche ad accadimenti caduti sotto la loro percezione diretta) non risultano inficiate da altri elementi, bensì oggettivamente riscontrate da due annotazioni di P.G., dalle dichiarazioni rese da Grignolio Barbara (proprietaria dell'appartamento di viale Certosa condotto in locazione dallo Shkurti), dal contenuto di alcune intercettazioni telefoniche, dal rinvenimento di una rilevante somma di danaro (euro 7.275,00) nel possesso non razionalmente giustificato dell'indagato, per sua stessa ammissione nullafacente.

Con deduzioni coerenti, quindi, e' stato formulato un conclusivo giudizio di gravita' complessiva degli elementi indiziari di accusa fino ad ora acquisiti.

Il reato di cui all'art. 12 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 286 del 1998 e' astrattamente configurabile, in quanto e' a condotta libera (anche nel contesto concorsuale e con le peculiari finalita' di cui al 3^ comma) e consiste nel porre in essere una qualsivoglia "attivita' diretta a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato" in violazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 286 del 1998: nella fattispecie si configura un contributo preventivamente offerto dall'indagato, con intesa raggiunta nell'ambito di un vera e propria organizzazione facente capo a Shkurti Pandeli (cugino di Shkurti Aleksander), attraverso la predisposizione di un alloggio di accoglienza in Italia idoneo ad agevolare e favorire materialmente l'ingresso illegale e la permanenza di immigrate clandestine da avviare alla prostituzione.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Devono disporsi, infine, gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 bis e comma 1 ter, del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (all'art. 94, comma 1 bis e comma 1 ter, disp. att c.p.p.).
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

visti gli artt. 127 e 311 c.p.p.,

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario competente, perche' provveda a quanto stabilito nell'art. 94 del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (art. 94 disp. att. c.p.p.), modificato dall'art. 23 della L. 8 agosto 1995, n. 332.

Così' deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 marzo 2004.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2004

MASSIMA

Integra il reato di cui all'art. 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, come modificato dall'art. 11 della legge 30 luglio 2002 n. 189, (favoreggiamento dell'immigrazione clandestina) la predisposizione di un alloggio di accoglienza idoneo ad agevolare e favorire materialmente l'ingresso illegale e la permanenza di immigrati clandestini, atteso che trattasi di reato a condotta libera che si integra con qualsiasi attività diretta a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del citato T.U. D.Lgs. n. 286 del 1998.